

POR FESR ABRUZZO 2014-2020

CONVENZIONE

per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1. "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR ABRUZZO 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013

TRA

La Regione Abruzzo, codice fiscale n. 80003170661, rappresentata dal Direttore del Dipartimento della Presidenza – Autorità di Gestione Unica del POR FESR FSE Abruzzo 2014-2020, in persona della dott. ssa Emanuela Grimaldi, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede della Regione Abruzzo, Via Leonardo Da Vinci, 6 – Palazzo Silone - L'Aquila

E

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (in seguito "MiSE-DGIAI"), domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Ministero dello sviluppo economico di Viale America, 201 - 00144 Roma

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Regolamento generale) con il quale sono state fornite le *"disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"*;
- in particolare, l'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce, al paragrafo 6, che *"lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità, precisando che i "relativi accordi tra l'Autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto"* e, al paragrafo 7, che *"lo Stato membro o l'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]";*

- gli articoli da 37 a 46 del citato Regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'articolo 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (*Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus*);
- il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 – successivamente modificata dalle comunicazioni della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020)3156 final del 8 maggio 2020, C(2020)4509 final del 29 giugno 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 – recante il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*”;
- la decisione della Commissione europea C(2020) 2370 del 13 aprile 2020 che approva il regime d'aiuto SA.56966 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane in data 10 aprile 2020;
- la decisione della Commissione europea C(2020) 4125 del 16 giugno 2020, che approva il regime d'aiuto SA.57625 (2020/N) di modifica del regime d'aiuto SA.56966 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane in data 10 giugno 2020;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 approvata con decisione della Commissione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016;
- l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione europea del 29 ottobre 2014 e successive modificazioni, nel quale è previsto il Programma Operativo Regionale Abruzzo FESR 2014/2020 (di seguito, “POR FESR ABRUZZO”), con la relativa dotazione finanziaria;

- la decisione della Commissione europea C(2015)5818 del 13 agosto 2015 e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il POR FESR ABRUZZO per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";
- la delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 723, del 9 settembre 2015, avente ad oggetto la presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 di approvazione del POR FESR ABRUZZO;
- la delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 575 del 21 settembre 2010, che approva gli indirizzi per la riprogrammazione dei Fondi FESR e FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi del comma 6, dell'art. 242 del D.L. 34/2020, per rafforzare il sostegno all'accesso al credito in favore delle PMI abruzzesi, viste le aumentate esigenze di liquidità e di finanziamento al capitale circolante connesse all'emergenza da COVID-19;
- i criteri di selezione dell'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR ABRUZZO, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 1/20 in data 4 settembre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 – "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97" – e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera p) del suddetto decreto, che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l'«*esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero*».

CONSIDERATO CHE

- l'Asse prioritario III del POR FESR ABRUZZO ha, tra le priorità d'investimento, quella del miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (3.6 AP);
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, all'art. 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» (in seguito anche "Fondo") allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto

- con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
 - il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (cosiddetto “decreto cura Italia”), prevede, all'articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
 - il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto “decreto liquidità”) ha stabilito, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo per le in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;
 - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (cosiddetto “decreto rilancio”), all'art. 242, nel regolare il contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19, introduce norme volte ad ampliare la possibilità, per le Autorità di Gestione di Programmi Operativi FESR 2014-2020, di rendicontare le spese legate all'emergenza sanitaria;
 - l'Accordo sottoscritto in data 16 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Abruzzo individua le risorse del POR FESR ABRUZZO da destinare al contrasto e alla mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19 per mezzo, tra l'altro, della istituzione di una apposita sezione regionale del Fondo centrale di garanzia per le PMI;
 - al fine di rafforzare il sostegno nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID -19, con l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Abruzzo del 12 marzo 2021 (in seguito “Accordo”) è stata costituita la *Sezione speciale Regione Abruzzo* del Fondo

di garanzia per le PMI, nell'ambito della quale è stata inoltre istituita una sottosezione denominata *Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19*, a cui è attribuita una dotazione finanziaria a valere sulle risorse del POR FESR ABRUZZO;

- il Programma operativo nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020 (nel prosieguo, “PON IC”), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l'attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;
- nell'ambito del PON IC, il MiSE ha previsto per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
- la verifica preventiva effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR ABRUZZO in merito alla capacità tecnico-amministrativa-procedurale del MiSE-DGIAI a svolgere i compiti delegati, nonché l'esistenza di procedure di rendicontazione, ha dato esito positivo;
- la Regione Abruzzo ritiene pertanto opportuno delegare al MiSE-DGIAI le funzioni attinenti alle fasi di selezione, gestione, trattamento delle domande di rimborso, controllo e attestazione delle spese rendicontate dai beneficiari a valere sull'Azione dell'Azione 3.6.1 del POR FESR ABRUZZO “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione identifica e disciplina le funzioni che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo (di seguito AdG), ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013, delega al MiSE-DGIAI quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti

ed efficaci” del predetto Programma, restando la stessa AdG comunque responsabile del corretto operato dell’OI.

2. Il MiSE-DGIAI, quale OI, assume pertanto le funzioni di gestione ed attuazione del predetto strumento mediante l’istituzione della sottosezione denominata *Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l’emergenza Covid-19* del Fondo di garanzia per le PMI, ai sensi dell’art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nell’Accordo citato nelle premesse nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all’art. 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. L’attivazione della Sezione speciale di cui al comma precedente ha decorrenza nei termini indicati dall’Accordo istitutivo citato nelle premesse.

Art. 3

(Funzioni delegate)

1. L’AdG conferisce al MiSE-DGIAI le funzioni relative all’attivazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 38, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/2013, della *Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l’emergenza Covid-19* nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, operante secondo le modalità definite dall’Accordo richiamato nelle premesse.
2. Il MiSE-DGIAI assume la delega, nell’ambito dell’oggetto di cui al precedente articolo 2, delle seguenti funzioni:
 - a) selezione delle operazioni ai sensi del par. 3 dell’art. 125 del Reg. 1303/2013;
 - b) gestione finanziaria e controllo, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - c) verifiche, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell’operazione ammessa a contributo;
 - e) attestazione all’AdG delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali e rendicontate dal Beneficiario.
3. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, il Ministero dello sviluppo economico (e il Soggetto gestore da esso incaricato) agisce nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, in quanto compatibili con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR ABRUZZO con riferimento all’Azione 3.6.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”.

Art. 4

(Obblighi dell'Organismo Intermedio)

1. Il MiSE-DGIAI, nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, è tenuto a:

- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR FESR ABRUZZO, un efficace raccordo con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o specifiche richieste formulate dall'Autorità stessa;
- b) garantire la coerenza delle procedure e delle modalità organizzative, attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, con le procedure del sistema di gestione e controllo del POR FESR ABRUZZO, comunicandone ogni eventuale modifica all'Amministrazione regionale;
- c) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli;
- d) assicurare che le operazioni della *Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* siano selezionate dal Soggetto gestore della medesima riserva, nello svolgimento dei compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito nel POR FESR ABRUZZO, nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI e nell'Accordo citato in premessa e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- e) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) custodire la documentazione relativa all'attuazione degli interventi e dei controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) provvedere, previo censimento del sistema informativo di cui il MiSE-DGIAI si è dotato per il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2014-2020 come sistema mittente delle Azioni delegate, alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse del POR FESR ABRUZZO alla Banca Dati Unitaria MEF-IGRUE, secondo il tracciato PUC 2014-2020, per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- h) garantire che l'Autorità di Gestione riceva, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni relative alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR FESR ABRUZZO, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, da redigere secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 821/2014;

- i) trasmettere all'AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali elaborate dal Gestore in relazione all'intervento di competenza;
 - j) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR FESR ABRUZZO e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
 - k) assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
 - l) comunicare all'Autorità di Gestione le informazioni, relative alle irregolarità/frodi rilevate, che consentano alla stessa di procedere alla comunicazione di cui all'art. 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR ABRUZZO, e relativi aggiornamenti in merito ai procedimenti amministrativi e giudiziari;
 - m) prestare ogni necessaria collaborazione all'Autorità di Audit del POR FESR ABRUZZO per le azioni di controllo di cui all'art. 127 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - n) collaborare con l'AdG al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsto dalla Parte III, Titolo III, capo II del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - o) adottare un sistema informatico conforme a quanto prescritto dall'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - p) collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di chiusura annuale dei conti di cui all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo sono svolti dal MiSE-DGIAI secondo le procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi, definiti all'articolo 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una pista di controllo adeguata.

Art. 5

(Dotazione finanziaria)

1. Alla *Sezione speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l'emergenza Covid-19* di cui all'articolo 2 è attribuita una dotazione finanziaria pari a euro 58.500.000,00, a valere sulle risorse del POR FESR ABRUZZO.

Art. 6

(Durata)

1. La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal POR FESR ABRUZZO, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.

Art. 7

(Modifiche)

1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al POR FESR ABRUZZO.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione Abruzzo

L'Autorità di Gestione Unica
del POR FESR Abruzzo 2014-2020
dott.ssa Emanuela Grimaldi
firmato digitalmente
certificatore ARUBA
firma digitale n° 6130940001727004
(valida fino al 21/06/2023)

Ministero dello Sviluppo Economico